

Pianificazione paesaggistica territoriale

By Francesco D'Onofrio architetto funzionario Ente Locale

24 giugno 2013



Sulle tracce di Carlo Gesualdo 18 giugno 2013 foto fd

Vezio De Lucia in un recente articolo su Eddyburg del 20 Giugno 2013 dal titolo “Consumo di suolo: a un passo dal baratro (<http://www.eddyburg.it/2013/06/consumo-di-suolo-un-passo-dal-baratro.html>), sollecitato dalle proposte di legge in discussione, affronta il tema così esprimendosi:

“Siamo perciò convinti che non è opportuno, come propongono quasi tutti i provvedimenti in discussione, il ricorso a materie oggetto di legislazione concorrente, quelle cioè del c. 3 dell’art. 117 della Costituzione, per le quali spettano allo Stato i principi fondamentali e alle regioni le norme operative. Non è opportuno perché: richiede tempi incompatibili con le dinamiche in atto deve fare i conti con la prevedibile inerzia delle regioni, e in specie di quelle più gravemente afflitte da disastrosi fenomeni di crescita edilizia sono, com’è noto, inconsistenti i provvedimenti sostitutivi dello Stato.” “S’impone, viceversa, secondo noi, il ricorso a materie di esclusiva competenza dello Stato, ovvero quelle del c. 2 dell’art. 117. Ciò significa che non dobbiamo assumere a riferimento la materia governo del territorio (oggetto di legislazione concorrente) ma la materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (oggetto di legislazione esclusiva dello Stato), che sarebbe subito estesa a tutti i comuni italiani.”

Alle parole dell’insostituibile Vezio De Lucia aggiungerei che in assenza del riconoscimento e della esatta individuazione dei beni culturali del “Codice del Paesaggio” non è possibile legiferare in ordine alla materia del governo del territorio ed al consumo di suolo per la semplice ragione che non è stato fissato preliminarmente ed in concreto l’oggetto da governare /consumare /recuperare .

Allo stato attuale il governo del territorio e la pianificazione territoriale hanno a disposizione definizioni generali e vincoli ex lege non esattamente individuati e/o circoscritti.

In tale situazione si moltiplicano le incertezze e si alimentano contenziosi a scapito della trasparenza e della semplificazione della azione della PA.

La PA (Pubblica Amministrazione), al contrario, dovrebbe essere un insieme coordinato ed integrato di enti e disposizioni normative semplici e accessibili.

Ma andiamo per ordine.

Per logica consecutio temporum Il comma 3 dell'art. 117 della Costituzione, relativo alla legislazione concorrente viene dopo il comma 2, relativo alla legislazione esclusiva e tale legislazione esclusiva.

Questo significa che il dettato costituzionale, rispetto al trattamento di una materia specifica , chiarisce che vengano chiariti prima gli aspetti esclusivi della stessa per poi passare agli aspetti concorrenti .

Pertanto con riguardo alla tutela dei beni culturali, si impone prima di tutto il riconoscimento e la individuazione esatta dei beni costituente, assieme alle disposizioni di tutela, la parte essenziale della pianificazione paesaggistica territoriale.

Solo dopo questa fase, o meglio ancora contemporaneamente a questa fase progettuale, si possono precisare le azioni di valorizzazione attraverso ogni iterazione possibile.

Resta il fatto che occorre comunque partire da un momento esclusivo con la precisazione iniziale dei beni e delle tutele (materia esclusiva) per poi passare al momento concorrente con il perfezionamento delle valorizzazioni possibili (materia concorrente).

Solo con il riconoscimento e individuazione dei beni culturali e delle tutele è possibile organizzare il piano paesaggistico e le azioni di tutela le azioni di valorizzazione.

In sintesi una base di dati e di tutele in un sistema interattivo open data, open source e open access

E' facile comprendere, a questo punto, che senza tutto ciò sono prive di fondamento le ipotesi di legge sul consumo di suolo che ne prescindono.

Il riconoscimento e la conseguente precisazione sul territorio dei vincoli ex lege e delle relative tutele è una operazione non più rinviabile per la qual cosa è necessario un dispositivo che imponga ai Comuni e alle Soprintendenze territoriali una collaborazione integrata e obbligatoria.

Ogni comune potrebbe esporre la carta dei suoi beni, così pure le Soprintendenze territoriali e queste carte tematiche potrebbero essere arricchite con la collaborazione di ognuno di noi.

Perché non si fa?

Se la tutela del paesaggio deve essere precisata prima o contestualmente alla sua valorizzazione, se la legislazione esclusiva (C. art 117 co. 2) deve essere precisata prima o contestualmente a quella concorrente (C. art 117 co. 3) e se i piani paesaggistici devono essere precisati prima o contestualmente ai programmi di sviluppo, occorre procedere subito se si vuole concretamente prefigurare ogni valorizzazione, definizione di materia concorrente o programma di sviluppo possibile.

I musei e le soprintendenze territoriali possono fare questo insieme ai comuni.

Darebbero un senso alla loro esistenza formando un insieme di dati e una rete utile ai cittadini e all'ambiente.

Già immagino la mole di foto localizzate, documenti e segnalazioni trasmesse attraverso il web che potrebbero arricchire la conoscenza del patrimonio comune dei beni culturali.